

REGOLAMENTO
RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL
CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE
PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 29.07.2013

INDICE

Art. 1 Domanda di rilascio del contrassegno

Art. 2 Validità del contrassegno ed utilizzo

Art. 3 Rinnovo del contrassegno

Art. 4 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno

Art. 5 Decadenza del contrassegno

Art. 6 Stalli di sosta

Art. 7 Stalli di sosta personalizzati

Art. 8 Requisiti per la concessione dello stallo di sosta personalizzato

Art. 9 Modalità della richiesta per la concessione dello stallo di sosta personalizzato

Art. 10 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Art. 11 Istruttoria del procedimento e competenze

Art. 12 Adempimenti a carico degli uffici preposti

Art. 13 Sanzioni

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 Domanda di rilascio del contrassegno

Per il rilascio del contrassegno invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice presso il protocollo del comune di Vivaro Romano con allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione medico legale, rilasciata dalla ASL di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;
- b) ricevuta di versamento di € 15,00 (quindicieuro/00) per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Vivaro Romano – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi” ;

Art. 2 Validità del contrassegno ed utilizzo

Il contrassegno, rilasciato con le caratteristiche grafiche stabilite nel regolamento d'esecuzione al codice della strada, munito dell'ologramma antifalsificazione, è valido su tutto il territorio nazionale per una durata di anni cinque dalla data di rilascio. Per invalidità temporanee l'autorizzazione è valida dalla data rilascio per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea, risultante dalla certificazione medico legale. Deve essere usato esclusivamente dal titolare, non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, non è vincolato ad uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sulla parte anteriore. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.

- a) Il contrassegno **permette** la sosta in **deroga** ai divieti nei seguenti casi:
 - Dove vige il divieto di sosta, purché non preveda la rimozione;
 - Nelle aree di sosta a tempo determinato e senza le limitazioni di orario previste (deve essere indicato solo l'orario di arrivo);
 - In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purché non siano personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione;
 - Nelle spazi riservati agli invalidi dei parcheggi a pagamento;
- b) Il contrassegno **NON consente la sosta** in tutti i casi in cui il veicolo costituisca **intralcio** o **pericolo** per la circolazione, ovvero:
 - ove vige il divieto di sosta con rimozione;
 - ove vige il divieto di fermata;
 - in corrispondenza di:
 - intersezione;
 - di passo carrabile;
 - di attraversamento pedonale;
 - di segnaletica verticale occultandone la vista;
 - di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie;
 - di area fermata bus;
 - delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
 - in seconda fila;
 - nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
 - nelle aree personalizzate riservate a singoli titolari di concessione.
 - nelle A.P. (Aree Pedonali) dove non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es.: bus, taxi).

c) La **circolazione** dei veicoli che espongono il contrassegno “INVALIDI” è ammessa nelle:

- Zone a Traffico Limitato;
- Aree Pedonali: qualora l’accesso sia consentito anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. bus, taxi).

Ogni utilizzo improprio è perseguito con una sanzione amministrativa a norma del codice della strada e con il ritiro del contrassegno, qualora non venga utilizzato dal titolare.

Art. 3 Rinnovo del contrassegno

Per il rinnovo del contrassegno gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso il Comando di Polizia Locale con allegata la seguente documentazione:

a) Contrassegni permanenti

- I) Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio e che, nonostante le sensibili riduzioni, conservi ancora la capacità di deambulazione;
- II) ricevuta di versamento di € 15,00 (quindicieuro/00) per diritti d’istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 51314003 intestato al Comune di Vivaro Romano – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi”.

b) Contrassegni temporanei

- I) certificazione medico legale, rilasciata dalla ASL di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;
- II) ricevuta di versamento di € 15,00 (quindicieuro/00) per diritti d’istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 51314003 intestato al Comune di Vivaro Romano – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi”.

In ogni caso dovrà essere allegato all’istanza di rinnovo il contrassegno scaduto di validità.

Art. 4 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso la Polizia Locale con allegata la documentazione con le modalità appresso indicate:

a) Furto

- I) Denuncia di furto presentata alla competente Autorità;
- II) ricevuta di versamento di € 15,00 (quindicieuro/00) per diritti d’istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Vivaro Romano – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio duplicato contrassegno invalidi”.

b) Smarrimento

- I) Autocertificazione resa ai sensi della legge;
- II) ricevuta di versamento di € 15,00 (quindicieuro/00) per diritti d’istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Vivaro Romano – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio duplicato contrassegno invalidi”.

c) Deterioramento

I) Contrassegno deteriorato

II) ricevuta di versamento di € 15,00 (quindicieuro/00) per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 51314003 intestato al Comune di Vivaro Romano – Servizio Tesoreria con la causale “rilascio duplicato contrassegno invalidi”.

Art. 5 Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che hanno dato luogo al suo rilascio.

In caso di morte del titolare o alla scadenza del contrassegno rilasciato a carattere temporaneo e non rinnovato, il contrassegno deve essere restituito tempestivamente all'ufficio che lo ha rilasciato. Per il de cuius provvederanno gli eredi.

Art. 6 Stalli di sosta

L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone interessate da notevole intensità del traffico, della presenza di strutture pubbliche, di attività commerciali maggiormente frequentate, deve, almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nell'ambito del territorio comunale, nonché verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione. In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni quindici posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 Stalli di sosta personalizzati

Nelle more di quanto stabilito al precedente punto 6, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona e sussistono i requisiti di seguito descritti, è possibile concedere a titolo gratuito un adeguato stallo di sosta “personalizzato” riservato al veicolo a disposizione della persona titolare del contrassegno invalidi.

Lo spazio di sosta così concesso sarà realizzato, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, in prossimità della propria residenza e per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro, presso il posto di lavoro. La segnaletica verticale dovrà riportare in modo ben visibile il numero del contrassegno della persona disabile alla quale viene riconosciuto il diritto.

Art. 8 Requisiti per la concessione dello stallo di sosta personalizzato

La concessione dello stallo di sosta personalizzato è rilasciata, nelle zone di cui al precedente punto 6 ove non vengano divieti di fermata o sosta, quando ricorrano particolari condizioni di invalidità a:

- a) Disabili abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un veicolo con comandi adattati;
- b) Disabili minori o incapaci;
- c) Disabili affetti da gravi patologie che comportino gravi limitazione della deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della legge 104/92 ed equiparati ai sensi dell'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n.448;

Il soggetto che fruisce di tale concessione non deve disporre di garage o altro posto auto, proprio o di proprietà del nucleo familiare, privo di barriere architettoniche.

Art. 9 Modalità della richiesta per la concessione dello stallo di sosta personalizzato

Ai fini del rilascio della concessione di uno stallo di sosta personalizzato, il disabile dovrà presentare, presso l'Ufficio Polizia Locale, apposita istanza in carta semplice corredata della seguente documentazione:

- a) Disabile abilitato alla guida con patente di categoria speciale e che disponga di un veicolo con comandi adattati:
 - I) Copia del contrassegno invalidi;
 - II) Copia della patente di guida di categoria speciale;
 - III) Copia della carta di circolazione del veicolo adattato;
 - IV) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti che presso l'abitazione di residenza non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare. La non idoneità del garage o posto auto sarà oggetto di verifica previo sopralluogo da parte della Polizia Locale;
 - V) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- b) Disabili minori o incapaci:
 - I) Copia del contrassegno invalidi;
 - II) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del genitore o tutore, con la quale si attesti che, presso l'abitazione di residenza, non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare. La non idoneità del garage o posto auto sarà oggetto di verifica previo sopralluogo da parte della Polizia Locale;
 - III) Copia di documento di riconoscimento del dichiarante;
- c) Disabili affetti da gravi patologie che comportino gravi limitazione della deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della legge 104/92 ed equiparati ai sensi dell'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n.448:
 - I) Copia del contrassegno invalidi;
 - II) Certificazione medica ove risulti la particolare condizione di invalidità: Verbale della commissione sanitaria ex art. 4 legge 104/92 con l'indicazione Handicap grave e/o certificazione della commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo nella quale risulti lo stato di grave handicap indicato nei punti 05, 06, 07, 08, 09 della stessa dichiarazione;
 - III) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che, presso l'abitazione di residenza, non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare. La non idoneità del garage o posto auto sarà oggetto di verifica previo sopralluogo da parte della Polizia Locale;
 - IV) Copia di documento di riconoscimento del dichiarante;

Art. 10 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Gli stalli di sosta, generici o personalizzati, riservati alle persone invalidi sono istituiti con Ordinanza del responsabile dell'Ufficio competente e realizzati in conformità a quanto stabilito nel regolamento

d'esecuzione del codice della strada e la spesa per la loro realizzazione e manutenzione sarà sostenuta totalmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 Istruttoria del procedimento e competenze

L'istruttoria dei procedimenti contenuti nel presente atto è assegnata alla Polizia Locale del Comune di Vivaro Romano e si articola nelle seguenti fasi:

- a) esame della documentazione
- b) coordinamento dell'iter procedurale e predisposizione del titolo autorizzatorio e/o concessorio quale provvedimento finale da sottoporre alla firma del Responsabile competente.

L'istruttoria riguardante la concessione di stalli di sosta personalizzati nel suo complesso deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Art. 12 Adempimenti a carico degli uffici preposti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento i contrassegni già rilasciati mantengono la loro validità, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto e saranno adeguati alle nuove disposizioni al momento del rinnovo.

Gli stalli di sosta personalizzati concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento saranno oggetto di revisione per essere adeguati a quanto stabilito al punto 8. Gli interessati dovranno, a richiesta dell'ufficio competente, fornire le eventuale documentazione integrativa nei tempi e modi indicati, pena la revoca della concessione dello stallo di sosta personalizzato.

Art. 13 Sanzioni

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato, fatte salve le sanzioni amministrative previste per violazioni di cui al codice della strada vigente ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione a quanto stabilito dai presenti criteri quadro, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00.

Le dichiarazioni rilasciate a norma del presente atto e previste dalle altre disposizioni di legge, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pertanto se dall'esame delle stesse emerge la non veridicità di quanto dichiarato, oltre alla decadenza e revoca dei benefici concessi, il dichiarante sarà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né a blocco delle ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale, a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione in Consiglio Comunale.